

CHIARIMENTO

E' pervenuta una richiesta di chiarimenti riguardante i requisiti di partecipazione di ordine generale indicati all'art. 6 dell'Avviso di procedura comparativa.

Tra detti requisiti viene indicata *“l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore da almeno sei mesi”*.

Per quanto attiene alle ONLUS è a tutt'oggi vigente il regime transitorio di cui all'art. 101, comma 3° del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117 del 2017): tale regime prevede che il requisito dell'iscrizione al RUNTS possa essere sostituito dall'iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS di cui all'art. 11 del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

Al riguardo l'art. 32 del D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15.9.2020 specifica che le ONLUS iscritte alla predetta Anagrafe hanno tempo per presentare domanda di iscrizione al RUNTS *“fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea”* di cui all'art. 101, comma 10° del Codice del Terzo settore.

Considerato che detta autorizzazione è pervenuta in data 8.3.2025, le ONLUS avranno termine fino al 31.3.2026 per l'iscrizione al RUNTS.

Pertanto per le sole ONLUS non sussiste ad oggi l'obbligo di iscrizione al RUNTS, potendo le stesse mantenere l'iscrizione al registro di settore.

Pertanto l'Avviso pubblico – e in particolare gli artt. 5 e 6 – devono essere interpretati nel senso che **è consentito presentare domanda di partecipazione anche agli Enti iscritti, da almeno sei mesi, all'Anagrafe unica delle ONLUS.**